

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DETERMINAZIONE N. 71 DEL 18 ottobre 2023

OGGETTO: Schema di convenzione tra l'INPS e l'Ente Bilaterale/Fondo/Cassa per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell'Ente Bilaterale/Fondo/Cassa

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 *"Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale"*, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, e in particolare l'art. 1, comma 2;

Visto il D.P.C.M. del 15 giugno 2023 con cui la dott.ssa Micaela Gelera è stata nominata Commissario straordinario dell'Istituto, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al Presidente e al Consiglio di amministrazione ai sensi della vigente disciplina;

Visto il D.M. dell'11 febbraio 2022 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023 e, in particolare, l'articolo 5 afferente ai poteri del Consiglio di Amministrazione;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022;

Visto l'articolo 2, lettera h, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che definisce gli Enti Bilaterali quali *"organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta"*

di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento";

Visto, altresì, l'articolo 86, comma 13-*bis* del medesimo D. Lgs. n. 276/2023, introdotto dall'art. 4, comma 9-*duodecies* del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, il quale dispone che "Ove siano stipulate specifiche convenzioni che prevedano servizi di raccolta dei contributi o diversi servizi amministrativi con enti bilaterali di cui all'articolo 2 comma 1 lettera h, del presente decreto ovvero con fondi sanitari, forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 e casse aventi fine assistenziale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e all'articolo 51 comma 2 lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 l'Istituto nazionale dalla previdenza sociale, in considerazione della rilevanza delle finalità perseguite dai soggetti convenzionati, è autorizzato al trattamento dei dati connessi alla attuazione delle convenzioni nonché a trasferire ai predetti soggetti i dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio di cui dispone necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali. I soggetti parte delle convenzioni informano i lavoratori e i datori di lavoro in attuazione degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016";

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", in particolare, l'articolo 16 "Società in house";

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 19 gennaio 2022, n. 4, con la quale è stato adottato l'"Accordo quadro di servizio tra INPS e Inps Servizi S.p.A. per lo svolgimento di attività e servizi collegati alle funzioni di previdenza ed assistenza";

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", in particolare, l'articolo 7 "Principio di auto-organizzazione amministrativa";

Tenuto conto che con nota n. 16029 del 23 settembre 2009, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha riconosciuto all'Istituto la possibilità di agire nell'ambito della propria autonomia decisionale ai fini dell'erogazione del servizio di riscossione dei contributi destinati al finanziamento degli Enti Bilaterali, attraverso la stipula di apposite convenzioni con gli stessi;

Vista la determinazione presidenziale n. 369 del 5 agosto 2011, con la quale è stato adottato lo schema di convenzione quadro fra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e le Associazioni/Enti bilaterali/Fondi/Casse per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell'Ente Bilaterale/Fondo/Cassa, successivamente modificato con determinazione presidenziale n. 13 del 18 gennaio 2013;

Preso atto della necessità di adottare un nuovo schema di convenzione che preveda nuove modalità di erogazione del servizio di riscossione dei contributi da destinare al

finanziamento degli Enti bilaterali, nell'ottica di realizzare un miglior processo di gestione dello stesso;

Preso atto che le nuove modalità di erogazione del servizio hanno comportato la necessità di procedere all'adeguamento delle relative procedure informatiche;

Atteso che lo schema di convenzione in oggetto prevede che gli Enti bilaterali corrispondano all'Istituto, a titolo di rimborso dei costi relativi all'erogazione del servizio, i seguenti importi:

- euro 7.200,00 *una tantum*, per il finanziamento degli oneri connessi all'atto della sottoscrizione della Convenzione, da corrispondere prima della stipula della Convenzione medesima;
- euro 1.900,00 annui, per il finanziamento dei costi ricorrenti;
- euro 0,32 per ogni rigo di F24 utilizzato, comprensivi del costo delle attività di gestione della riscossione, del controllo, del riversamento del contributo all'Ente versato dai datori di lavoro nonché del costo per il servizio di fornitura dei dati di cui al comma 1 dell'articolo 6;
- rimborso degli oneri sostenuti dall'Istituto per la riscossione tramite F24 in base alla Convenzione stipulata tra l'Agenzia delle Entrate e l'INPS;

Preso atto che le entrate a copertura del costo *una tantum* funzionale al finanziamento delle attività per l'attivazione della convenzione e per il rimborso degli oneri per la riscossione tramite F24 sono imputate al capitolo 5E1309003 "*Recupero di spese per acquisto di beni di consumo e di servizi*", mentre le entrate relative al ristoro del costo annuale nonché dei costi per la gestione della riscossione mensile e la fornitura dati sono imputate al capitolo 1E1307004 "*Rimborsi di spese relative a riscossione di contributi e altri servizi svolti per conto di enti e organismi vari*";

Preso atto che nello schema di convenzione in oggetto sono previste clausole di esonero per l'Istituto dalle eventuali responsabilità derivanti dall'attuazione della convenzione nonché ipotesi di recesso, risoluzione e sospensione dell'efficacia della stessa a tutela dell'Istituto medesimo;

Preso atto che il servizio di esazione dei contributi da destinare al finanziamento degli Enti bilaterali/Fondi/Casse non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Visto il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", così come modificato e integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e dal decreto-legge 8 novembre, 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205;

Visto il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015, n. 393, in materia di misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche;

Visto il parere reso dal Responsabile della protezione dei dati dell'Istituto nell'ambito dei compiti di informazione e consulenza di cui all'articolo 39 del Regolamento UE 2016/679;

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

DETERMINA

di adottare l'allegato schema di Convenzione tra l'INPS e l'Ente Bilaterale/Fondo/Cassa per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell'Ente Bilaterale/Fondo/Cassa, che costituisce parte integrante della presente determinazione.

Il Direttore Centrale Organizzazione sottoscriverà, in nome e per conto dell'Istituto, le singole convenzioni aderenti allo schema adottato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Micaela Gelera

**CONVENZIONE TRA L'INPS E L'ENTE BILATERALE/FONDO/CASSA
PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DA DESTINARE AL
FINANZIAMENTO DELL'ENTE BILATERALE/FONDO/CASSA**

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, codice fiscale 80078750587 legalmente rappresentato dal,.....

(di seguito denominato "Istituto" o "INPS" o, congiuntamente all'Ente Bilaterale/Fondo/Cassa, "le Parti")

E

L'Ente Bilaterale/Il Fondo/La Cassa....., con sede in, via, codice fiscale, legalmente rappresentato da.....

(di seguito denominato "Ente")

PREMESSO CHE

- il/i CCNL sottoscritto/i in data ..., tra, per la parte sindacale dei lavoratori, e, per la parte datoriale, dispone

oppure

- l'Accordo Interconfederale sottoscritto in data dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dalle Organizzazioni Datoriali dispone.....

oppure

- il sistema della bilateralità istituito tra, per la parte sindacale dei lavoratori, e, per la parte datoriale, con..... del..... individua

VISTI

- l'articolo 2, lettera h, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che definisce gli Enti Bilaterali quali *"organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento"*;
- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità, "Regolamento UE";
- il "Codice in materia di protezione dei dati personali", decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, di seguito, per brevità, il "Codice";
- l'articolo 86, comma 13-*bis*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, introdotto dall'articolo 4, comma 9-*duodecies*, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, il quale dispone che l'INPS, nel caso di stipula di specifiche convenzioni che prevedano servizi di raccolta dei contributi o diversi servizi amministrativi con enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ovvero con fondi sanitari e casse aventi fine assistenziale integrativi del servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è autorizzato al trattamento dei dati connessi alla attuazione delle convenzioni nonché a trasferire ai predetti soggetti i dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio di cui dispone necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali e che incombe sui soggetti parte delle convenzioni fornire ai lavoratori e ai datori di lavoro idonea informativa in attuazione degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016;

- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015, n. 393 recante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.";
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 19 gennaio 2022, n. 4, con la quale è stato adottato il testo dell'accordo quadro di servizio tra INPS e Inps Servizi S.p.A., che prevede all'articolo 1 la possibilità per la Società di svolgere il servizio di fornitura dati di cui all'articolo 6 della presente Convenzione;
- la nota prot. 15/IV/16029 del 23 settembre 2009 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha espresso il suo orientamento positivo per l'effettuazione da parte dell'Istituto del servizio di riscossione dei contributi da destinare al finanziamento degli Enti Bilaterali "*nell'ambito della propria autonomia decisionale*" di cui alla legge 9 marzo 1989, n. 88;
- la determinazione commissariale dell'INPS n. del , con la quale è stato adottato lo schema di Convenzione quadro per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento degli Enti Bilaterali/Fondi/Casse;

CONSIDERATO

- che il servizio oggetto della presente Convenzione non interferisce con lo svolgimento delle attività istituzionali;
- che l'Ente ha presentato all'INPS apposita istanza di sottoscrizione della presente Convenzione;
- che l'Ente ha dichiarato di disporre di un assetto organizzativo adeguato allo svolgimento dei propri compiti istituzionali e, nello specifico, dei controlli previsti nell'ambito della presente Convenzione, anche con riguardo alle risorse professionali allo scopo utilizzate;
- che i servizi INPS di cui all'articolo 1 della presente convenzione potranno essere resi in via diretta e attraverso INPS Servizi S.p.A., designato quale responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 **Oggetto**

1. La presente Convenzione ha ad oggetto l'affidamento da parte dell'Ente all'INPS del servizio di riscossione dei contributi versati dai datori di lavoro

per il finanziamento delle attività dell'Ente, nonché la fornitura dei relativi dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio di cui l'Istituto dispone e che risultino necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'Ente stesso.

2. L'Istituto potrà fornire i servizi di cui alla presente Convenzione in via diretta nonché attraverso Inps Servizi S.p.A..

ARTICOLO 2

Modalità di riscossione

1. La riscossione dei contributi, di cui al precedente articolo 1, sarà effettuata dall'INPS, per conto dell'Ente, contestualmente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all'INPS.
2. L'INPS è esonerato da ogni responsabilità qualora i datori di lavoro non provvedano al versamento dei contributi di cui alla presente Convenzione e non è tenuto ad effettuare accertamenti in ordine al rispetto degli obblighi di versamento dei contributi stabiliti dall'Ente ovvero dai relativi accordi e contratti di lavoro ai fini del finanziamento dell'Ente medesimo.
3. E' altresì escluso ogni obbligo di riscossione coattiva dei predetti contributi da parte dell'INPS.

ARTICOLO 3

Procedura di versamento dei contributi

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto negli articoli 1 e 2, l'Ente provvede a comunicare ai datori di lavoro interessati le modalità di versamento dei contributi.
2. In caso di adozione di modifiche alle procedure e/o alle modalità per il versamento dei contributi obbligatori, sarà cura dell'INPS indicare, nell'ambito delle relative istruzioni fornite ai datori di lavoro, anche le eventuali variazioni relative alle modalità di evidenziazione del contributo di cui all'articolo 1.
3. L'INPS attribuisce all'Ente un codice da inserire all'interno della dichiarazione retributiva/contributiva mensile (di seguito, "UniEmens").
4. Al fine di consentire ai datori di lavoro di effettuare il versamento dei contributi di cui all'articolo 1, è assegnato all'Ente da parte dell'Agenzia delle Entrate, su richiesta dell'Istituto, una specifica causale (codice) che i datori di lavoro tenuti al versamento inseriscono nel campo dedicato della Sezione INPS della delega di pagamento del modello F24, cui dovrà corrispondere l'ammontare della quota destinata al finanziamento dell'Ente.
5. Il versamento del contributo all'Ente si perfeziona a condizione che nella delega di pagamento del modello F24 sia indicata la corrispondente causale attribuita all'Ente e il relativo importo a titolo di contribuzione per l'Ente.
6. L'INPS non può utilizzare le somme destinate all'Ente per recuperare crediti contributivi non corrisposti dai datori di lavoro.

ARTICOLO 4

Misura del contributo

1. La misura del contributo è comunicata all'INPS da parte dell'Ente, al quale compete ogni attività informativa nei confronti dei datori di lavoro e ogni forma di controllo in ordine al rispetto degli obblighi di versamento del predetto contributo.
2. L'Ente, al fine di adempiere alla comunicazione di cui al comma 1, è tenuto a dichiarare all'atto della sottoscrizione della presente Convenzione, mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato alla medesima che ne costituisce parte integrante (Allegato 1), la misura e la periodicità del contributo per singolo lavoratore, che i datori di lavoro, in applicazione delle previsioni contrattuali, sono tenuti a versare all'Ente.
3. L'Ente è tenuto a comunicare tempestivamente all'Istituto le eventuali variazioni della misura del contributo sulla base delle modalità definite dall'Istituto medesimo.

ARTICOLO 5

Versamento delle quote da destinare al finanziamento dell'Ente Bilaterale/Fondo/Cassa

1. L'INPS prima di effettuare il versamento delle quote da destinare al finanziamento dell'Ente, si riserva di sottoporre a verifica di coerenza e congruità gli importi versati dai datori di lavoro in base ai dati contenuti nel flusso *UniEmens* relativi ai contributi dovuti di cui alla presente Convenzione e nel flusso del modello F24, con facoltà di attivare segnalazioni qualificate ad Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nonché segnalazioni puntuali all'Ente e ai datori di lavoro interessati.
2. L'INPS corrisponde all'Ente, senza oneri a titolo di interessi o a qualsiasi altro titolo, gli importi riscossi mediante modello F24, al netto del rimborso spese di cui all'articolo 7, fatti salvi gli importi riscossi per il cui versamento risulteranno utilizzati in compensazione crediti previdenziali incapienti e inesistenti.
3. Il versamento, pari al 98 % dei contributi mensili riscossi, al netto dei costi di riscossione e fornitura dati, avverrà di norma nel corso del mese successivo a quello di elaborazione della denuncia mensile *Uniemens* a cui il versamento è collegato. La percentuale residua trattenuta sarà riversata, previo eventuale conguaglio con quanto dovuto dall'Ente all'Istituto per le voci di costo di cui alle lettere b) e d) del comma 3 dell'articolo 7, all'esito dell'emissione della fattura relativa a tale ultima voce di costo e in ogni caso non oltre il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.
4. In caso di risoluzione o recesso unilaterale dalla presente Convenzione, le quote versate a titolo di contributo per l'Ente successivamente alla data di cessazione del servizio, restano nella disponibilità del datore di lavoro e

dovranno essere oggetto di apposita richiesta di rimborso da parte dello stesso.

5. Qualora l'importo delle rimesse monetarie dovute all'Ente risulti inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta/00) mensili, l'Istituto provvederà ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore ad Euro 50,00.
6. Le rimesse monetarie all'Ente, conseguenti all'applicazione della presente Convenzione, sono effettuate dall'INPS su apposito conto corrente bancario intestato all'Ente che provvede a comunicare all'Istituto il relativo codice IBAN, secondo le modalità telematiche dallo stesso indicate.
7. L'Istituto è esentato da ogni verifica in ordine alla correttezza di tale dato e, quindi, da ogni responsabilità in ordine all'eventuale mancato accredito di somme a favore dell'Ente conseguente all'erronea comunicazione da parte di quest'ultimo del codice IBAN.
8. I pagamenti sono effettuati previa verifica del possesso della regolarità contributiva dell'Ente nei confronti dell'INPS che verrà effettuata attraverso la procedura *Durc on line*. In caso di esito di irregolarità nella sezione Inps del Documento "Verifica regolarità contributiva" ovvero nei casi in cui non sia possibile procedere alla verifica con le modalità indicate, le rimesse monetarie all'Ente sono sospese in attesa della regolarizzazione della posizione contributiva o della conclusione degli accertamenti istruttori che consentano la definizione del procedimento di verifica. In caso di regolarizzazione o definizione positiva dell'accertamento istruttorio, il riversamento viene effettuato alla prima scadenza utile prevista dalle procedure dell'Istituto.
9. L'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità qualora le rimesse di cui al comma 6 dovessero avvenire oltre il termine convenuto a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.

ARTICOLO 6

Fornitura dati

1. I dati relativi ai versamenti nonché i dati di cui all'articolo 86, comma 13-*bis* del d. lgs. n. 276/03 contenuti nel flusso *UniEmens* relativi a ciascun lavoratore, sono forniti dall'INPS al completamento della elaborazione delle denunce *UniEmens*, secondo le tempistiche e modalità di cui all'Allegato tecnico (Allegato 2), che costituisce parte integrante della presente Convenzione.
2. I trattamenti dei dati effettuati per effetto della presente Convenzione sono progettati in conformità all'articolo 32 del Regolamento UE e all'articolo 2-*ter* del Codice, nonché al provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015 recante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni", debitamente aggiornato alla luce della normativa vigente in materia.
3. Non può essere effettuata alcuna fornitura di dati diversi da quelli espressamente menzionati nella presente Convenzione.

ARTICOLO 7

Costi e fatturazione

1. L'Ente prende espressamente atto e accetta che l'espletamento del servizio oggetto della presente Convenzione comporta per l'Istituto lo sviluppo e la gestione di procedure amministrative e informatiche.
2. L'Ente si impegna a rimborsare all'INPS gli oneri sostenuti per l'espletamento del servizio oggetto della presente Convenzione, nella misura e con le modalità indicate ai commi seguenti.
3. Per il servizio di riscossione dei contributi e di fornitura dati di cui alla presente Convenzione, l'Ente corrisponde all'Istituto, a titolo di rimborso dei relativi costi, gli importi di seguito indicati:
 - a) Euro 7.200,00 *una tantum*, per il finanziamento degli oneri connessi all'atto della sottoscrizione della Convenzione, da corrispondere prima della stipula della Convenzione medesima;
 - b) Euro 1.900,00 annui, per il finanziamento dei costi ricorrenti;
 - c) Euro 0,32 per ogni rigo di F24 utilizzato, comprensivi del costo delle attività di gestione della riscossione, del controllo, del riversamento del contributo all'Ente versato dai datori di lavoro nonché del costo per il servizio di fornitura dei dati di cui al comma 1 dell'articolo 6;
 - d) Rimborso degli oneri sostenuti dall'Istituto per la riscossione tramite F24 in base alla Convenzione stipulata tra l'Agenzia delle Entrate e l'INPS.Le fatture relative a costi non soggetti ad Iva sono soggette ad imposta di bollo ove superiori ai limiti di Euro 77,47.
4. Il costo di cui alla lettera a) del comma 3 è versato dall'Ente mediante bonifico sul conto corrente di contabilità speciale n. 1339 - presso la Tesoreria provinciale di Roma, intestato all'Inps, contraddistinto dall'IBAN IT97C0100003245348200001339 - con la seguente causale: "*denominazione Ente - costo attivazione Convenzione per riscossione quote di finanziamento Ente Bilaterale/Fondo/Cassa*". La ricevuta di avvenuto pagamento deve essere trasmessa all'INPS prima della sottoscrizione della presente Convenzione.
5. Il costo di cui alla lettera b) del comma 3 - riferito ad ogni anno civile o frazione di esso, con riferimento all'anno della sottoscrizione e/o della cessazione della presente Convenzione - è conguagliato con la percentuale trattenuta dall'Istituto sui versamenti mensili ai sensi dell'articolo 5, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Qualora tale conguaglio non consenta di recuperare la somma dovuta, sarà cura dell'Istituto comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), all'Ente, l'importo del debito residuo unitamente al termine ultimo per procedere al versamento dello stesso. Tale importo dovrà essere versato dall'Ente mediante bonifico sul conto corrente di contabilità speciale n. 1339 - presso la Tesoreria provinciale di Roma, intestato all'Inps, contraddistinto dall'IBAN IT97C0100003245348200001339 - con la seguente causale: "*denominazione Ente - costo annuale Convenzione per riscossione quote di finanziamento Ente Bilaterale/Fondo/Cassa*".

6. Il costo di cui alla lettera c) del comma 3, è trattenuto mensilmente dal totale delle somme riscosse a favore dell'Ente nel periodo di riferimento.
7. Il costo di cui alla lettera d) del comma 3, è riscosso nel corso dell'anno successivo a quello di riferimento, successivamente alla comunicazione del costo ed alla fatturazione del servizio da parte di Agenzia delle Entrate ad Inps e, comunque, non oltre la mensilità di maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. Nel caso in cui l'importo del versamento da effettuare a favore dell'Ente non consenta di recuperare l'intera somma, si procederà secondo quanto previsto al comma 5 con riferimento al recupero dei costi di cui alla lettera b) del comma 3.
8. L'Istituto procede alla revisione dei costi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3, in ragione delle risultanze derivanti dalla contabilità analitica. Al fine di garantire la copertura dei costi ricorrenti di gestione della convenzione, i costi di cui alle lettere b) e c) potranno essere oggetto di revisione annuale anche in funzione:
 - del numero di enti che aderiranno alla presente Convenzione;
 - della gravosità delle attività di controllo a cui dovranno essere sottoposti i riversamenti disposti a favore del singolo Ente;
 - degli adeguamenti delle procedure informatiche.A tal fine, l'Istituto procede ad una ricognizione dello stato delle convenzioni sottoscritte e della gravosità delle attività di controllo rese necessarie, trascorso un anno dalla data di adozione dello schema di Convenzione assumendo tali dati come elementi per l'eventuale rideterminazione dei costi sopra citati. L'eventuale variazione dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione all'Ente, a seguito della quale quest'ultimo ha facoltà di esercitare il recesso dalla Convenzione entro il termine di 60 giorni dalla sua ricezione.
9. E' a carico dell'Ente ogni altro onere inerente alla presente Convenzione.
10. L'Istituto provvede ad emettere le relative fatture in modalità elettronica in applicazione dell'articolo 1, comma 916, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

ARTICOLO 8

Clausola di salvaguardia

1. L'INPS è esonerato, come riconosciuto espressamente dall'Ente, da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti dei datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi nonché verso i terzi, derivante dall'applicazione della presente Convenzione. In particolare, l'Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento eseguito dai creditori dell'Ente sulle somme oggetto della presente Convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della stessa.
2. I rapporti conseguenti alla attuazione della presente Convenzione, ivi compresi quelli relativi alla eventuale restituzione delle somme versate dai datori di lavoro per i relativi contributi, dovranno essere instaurati direttamente tra l'Ente e i datori di lavoro interessati.

3. L'Ente, anche attraverso l'utilizzo delle informazioni messe a disposizione dall'Istituto, è tenuto a verificare sistematicamente la congruità delle somme versate dai datori di lavoro in relazione alle proprie norme interne e a segnalare tempestivamente all'Istituto eventuali anomalie ovvero comportamenti che possano arrecare danno all'Istituto ovvero ad altre Amministrazioni Pubbliche.
4. L'Ente è tenuto al rimborso delle spese sostenute dall'Istituto, a semplice presentazione di nota specifica, laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in controversie giudiziarie attinenti alla legittimità, all'efficacia o comunque per questioni attinenti all'applicazione della presente Convenzione.
5. Le spese di cui al precedente comma saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

ARTICOLO 9

Sottoscrizione, recesso, risoluzione e sospensione dell'efficacia della Convenzione

1. Ai fini della sottoscrizione della Convenzione, il legale rappresentante dell'Ente deve essere in possesso dei requisiti attestati mediante la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4.
La "dichiarazione sostitutiva" va trasmessa all'INPS prima della sottoscrizione della Convenzione unitamente a una copia leggibile di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.
2. La sottoscrizione della Convenzione è effettuata dalle Parti in modalità digitale.
3. L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall'Istituto, ogni variazione relativa ai propri dati identificativi, di contatto e ai poteri di rappresentanza, indicati nella presente Convenzione nonché a produrre l'eventuale documentazione a supporto.
4. L'Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione nei seguenti casi:
 - a) mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico dell'Ente;
 - b) in tutti i casi in cui sorgano contestazioni attinenti all'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Ente nonché del legittimo esercizio dei poteri statutari;
 - c) eccessiva onerosità del servizio di riscossione delle quote da destinare al finanziamento dell'Ente per il verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (articolo 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale;
 - d) intervenuta adozione di disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 12 e che rendano opportuna o necessaria, nell'interesse dell'INPS, l'adozione di un nuovo testo convenzionale.

5. Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui al comma 4, l'INPS comunica all'Ente la relativa decisione motivandola ai sensi della medesima disposizione.
6. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Ente ha facoltà di comunicare all'INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate di relativa documentazione.
7. Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l'INPS comunica all'Ente il recesso unilaterale dalla presente Convenzione, motivandolo ai sensi delle disposizioni di cui al comma 4 e dando ragione del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni, ovvero la volontà di non procedere al recesso in accoglimento di esse.
8. E' fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all'altra a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
9. Tenuto conto che l'Ente è tenuto alla diligenza professionale di cui all'articolo 1176, comma 2 c.c., l'INPS ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della Convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall'articolo 1456 c.c., nei seguenti casi:
 - a. perdita da parte dell'Ente dei requisiti per accedere alla stipula della presente Convenzione;
 - b. qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che rendano impossibile la prosecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione;
 - c. mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla Convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva;
 - d. ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto ovvero di altre Amministrazioni Pubbliche da parte dell'Ente;
 - e. perdita, in capo all'Ente, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, in base alla normativa vigente;
 - f. eventuali misure inibitorie adottate da parte delle competenti autorità giudiziarie e/o amministrative nei confronti dell'Ente e/o del suo legale rappresentante o di altri titolari di cariche dell'Ente;
 - g. uso per fini diversi e fuorvianti da quanto previsto della presente Convenzione;
 - h. mancato rispetto della buona fede nell'esecuzione della Convenzione con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
 - i. adozione da parte delle competenti autorità giudiziarie di misure cautelari personali riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali nazionali previste dallo Statuto dell'Ente per fatti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni;
 - j. mancato rispetto degli obblighi, a carico dell'Ente, indicati nel successivo articolo 10 in materia di protezione dei dati personali.

10. Laddove si verifichi una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'INPS comunicherà all'Ente la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c..
11. La Convenzione s'intende, altresì, risolta di diritto, con conseguente interruzione del servizio, laddove l'Ente non provveda al pagamento, nel termine assegnato dall'Inps, degli importi a debito residui relativi ai costi di cui all'articolo 7, comma 3, lett. b) e d).
12. La cessazione del servizio di riscossione del contributo, a seguito della risoluzione della presente Convenzione o recesso, avrà effetto immediato, tenuto comunque conto dei tempi tecnici procedurali.
13. L'Istituto si riserva di sospendere l'efficacia della presente Convenzione, ove l'Ente sia sottoposto a procedimento giudiziale da parte delle competenti autorità per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.
14. Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite posta elettronica certificata (PEC).

ARTICOLO 10

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

1. Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari di cui all'articolo 9 del Regolamento UE, oggetto della presente Convenzione, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute dal Regolamento UE e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.
3. Le Parti assicurano l'utilizzo del servizio esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della presente Convenzione e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE.
4. In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge.
5. Le operazioni di trattamento saranno consentite esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili del trattamento (articoli 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati

(articoli 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e articolo 2-*quaterdecies* del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.

6. Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.
7. Entrambe le Parti (sia l'INPS che l'Ente), ai sensi dell'articolo 86, comma-13 *bis*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono tenute ad informare i lavoratori e i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo in merito al trattamento oggetto della presente Convenzione, alle sue finalità e si impegnano a garantire l'esercizio dei diritti spettanti agli interessati ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE.
8. Per le finalità di cui al precedente comma, le Parti della presente Convenzione predispongono e diffondono, ciascuna per i profili di competenza, una apposita informativa nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE.
9. Le Parti si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell'espletamento delle suddette attività.
10. Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "*data breach*" al Garante per la protezione dei dati personali, ed eventualmente all'Interessato ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento UE.

ARTICOLO 11

Entrata in vigore e durata

1. La presente Convenzione ha efficacia dal novantesimo giorno successivo al perfezionamento della sottoscrizione della stessa. L'avvenuta effettuazione degli adempimenti amministrativi necessari per l'adeguamento delle procedure nonché l'adozione delle relative istruzioni amministrative sono comunicate attraverso la pubblicazione di specifica circolare attuativa.
2. La medesima Convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2026 e può essere rinnovata per una sola volta per un ulteriore triennio.
3. L'Ente, ove avesse interesse alla prosecuzione del servizio per il triennio successivo, deve inoltrare all'Istituto apposita istanza di convenzionamento entro il mese di giugno 2026.
4. Qualora pervenga la predetta istanza, la Convenzione si intende rinnovata tramite scambio di posta elettronica certificata (PEC) e ha efficacia sino al 31 dicembre 2029.

5. In assenza della ricezione della predetta istanza di convenzionamento dell'Ente, la Convenzione cessa di essere valida ed efficace alla data di scadenza senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
6. L'Istituto si riserva la facoltà di disdettare il presente schema di Convenzione, con preavviso da notificare mediante posta elettronica certificata (PEC) almeno sei mesi prima della data di scadenza, qualora ritenga necessario l'adozione di un nuovo testo convenzionale.

ARTICOLO 12

Revisioni e integrazioni

La presente Convenzione può essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente in forma scritta con appositi atti aggiuntivi, e con le medesime modalità previste per la sua adozione, qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari in materia, ovvero ogniqualvolta le Parti di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 13

Foro competente

Le controversie relative a quanto regolato dalla presente Convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.

ARTICOLO 14

Rinvio alla normativa vigente

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.

ARTICOLO 15

Oneri fiscali

Il versamento per l'imposta di bollo a carico dell'Ente deve essere effettuato mediante il modello F24 – sezione erario – codice tributo 1552. Copia dell'avvenuto pagamento deve essere trasmessa unitamente alla Convenzione debitamente sottoscritta.

Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle Parti e sottoscritto.

INPS

Il Direttore centrale Organizzazione

Ente Bilaterale

Il legale rappresentante

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile l'Ente dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli della Convenzione: ARTICOLO 2 (Modalità di riscossione); ARTICOLO 3 (Procedura di versamento dei contributi); ARTICOLO 4 (Misura del contributo); ARTICOLO 5 (Versamento delle quote da destinare al finanziamento dell'Ente Bilaterale/Fondo/Cassa); ARTICOLO 6 (Fornitura dati); ARTICOLO 7 (Costi e fatturazione); ARTICOLO 8 (Clausola di salvaguardia); ARTICOLO 9 (Sottoscrizione, recesso, risoluzione e sospensione dell'efficacia della Convenzione); ARTICOLO 11 (Entrata in vigore e durata); ARTICOLO 12 (Revisioni e integrazioni); ARTICOLO 13 (Foro competente); ARTICOLO 15 (Oneri fiscali);

FIRMA

.....



ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Convenzione per la riscossione dei contributi da destinare al
finanziamento dell'Ente bilaterale/Fondo/Cassa di cui all'art. 2 lett. h,
del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

**Via Ciro il Grande, 21 – 00144 Roma
C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001**

Il sottoscritto: _____
nato a: _____ il _____ C.F. _____
residente a: via/piazza _____ n. _____
in qualità di: (indicare la carica, anche sociale) _____
dell'Ente Bilaterale/Fondo/Cassa: _____
con sede nel Comune di _____
codice fiscale: _____
telefono: _____

Recapiti presso i quali si intendono ricevere le comunicazioni dell'INPS (da indicarsi obbligatoriamente)	
Indirizzo di posta elettronica	
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)	

consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui dichiarato, l'INPS si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della Convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c..

DICHIARA¹

inoltre, sempre nella suddetta qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e sotto comminatoria delle sanzioni sopra indicate

- di essere il², e quindi, come tale, in forza dell'art. ...³ del vigente statuto, il legale rappresentante visto il⁴; (atto di nomina da allegare alla presente)
- che il/la predetto/a⁵ istituito per i lavoratori del settore.....⁶:
 1. ha la seguente denominazione: ...⁷;
 2. ha il seguente acronimo: ...⁸;
- che svolge le seguenti funzioni
 - attività volte alla promozione di una occupazione regolare e di qualità;
 - intermediazione tra domanda e offerta di lavoro;
 - attività formative e di determinazione delle modalità di attuazione della formazione professionale in azienda;

¹ All'atto della compilazione, selezionare le opzioni a compilazione alternativa barrando il relativo riquadro, in maniera tale che la scelta del soggetto che compila sia chiaramente espressa;

² indicare la qualifica rivestita in base al vigente Statuto;

³ indicare il numero dell'articolo del vigente statuto che attribuisce la rappresentanza legale dell'Ente bilaterale/Fondo/Cassa;

⁴ indicare l'atto in base al quale il dichiarante ricopre la qualifica di cui al precedente punto 1 (es. verbale del atto di nomina del);

⁵ indicare la natura del soggetto giuridico rappresentato (Ente Bilaterale, Fondo Sanitario Integrativo, Cassa...);

⁶ indicare il settore di operatività dell'Ente/Fondo/Cassa (commercio, servizi, turismo, artigianato etc);

⁷ indicare esatta denominazione dell'Ente/Fondo/Cassa;

⁸ indicare la sigla quale risultante dall'atto costitutivo (o dal vigente statuto in caso di modifiche intervenute successivamente alla costituzione);

- gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito;
- certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva;
- attività ed azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro;
- altre attività/funzioni/prestazioni assegnate/fornite in base al CCNL di riferimento (o per delibera dell'Ente/Fondo/Cassa) ⁹:
 -
 -
 -

nonché

DICHIARA

sempre nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e sotto comminatoria delle sanzioni sopra indicate:

- che i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, **lett. e) ed f) del Codice dei Contratti Pubblici (d'ora in avanti anche solo "Codice")** sono i seguenti:

Cognome e nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Codice fiscale	Carica rivestita	Poteri associati alla carica	Data di assunzione della carica	Eventuale data di cessazione dalla carica
		__/__/__					
		__/__/__					
		__/__/__					
		__/__/__					
		__/__/__					

A. MOTIVI DI ESCLUSIONE

A.1) Art. 94, comma 1, del D. lgs. 36/23

[clausole a selezione alternativa]

- che per le persone fisiche ricoprenti cariche sociali previste dallo Statuto dell'Ente bilaterale/Fondo/Cassa, non è intervenuta alcuna condanna, pronunciata con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:

⁹ Specificare le attività/funzioni/prestazioni attribuite/fornite dall'Ente/Fondo/Cassa e l'articolo del CCNL che le prevede e/o la delibera dell'Ente/Fondo/Cassa

- a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452 - quaterdecies del Codice Penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c. false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- d. frode ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
- e. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- f. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
- g. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- h. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione

[ovvero, qualora tali pronunce siano intervenute]

- che verso i seguenti soggetti sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti penali di condanna:

[attenzione: indicare tutti i provvedimenti di condanna, ivi compresi quelli per i quali sia stato conseguito il beneficio della non menzione, relative alle persone fisiche ricoprenti cariche sociali previste dallo Statuto dell'Ente bilaterale/Fondo/Cassa]

Cognome e nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Carica rivestita	Tipologia provvedimento	Data e numero	Giudice emittente	Reato	Durata pena principale	Durata della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la PA
		__/__/__							
		__/__/__							
		__/__/__							

ma che:

[selezionare esclusivamente le caselle di interesse]

- il reato è stato depenalizzato;
- è intervenuta la riabilitazione;
- nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, questa è dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, settimo comma del Codice penale;
- il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
- la condanna è stata revocata;
- è decorsa la durata della pena accessoria dell'incapacità a contrarre con la pubblica Amministrazione, fissata dal provvedimento di condanna;
- la sentenza di condanna definitiva non ha fissato la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e ricorrono i seguenti presupposti:
 - la pena accessoria è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, settimo comma del Codice penale (art. 96, comma 8, lettera a), del Codice);
[oppure]
 - è intervenuta riabilitazione ai sensi dell'art. 96, comma 8, lettera b), del Codice;
[oppure]
 - è intervenuta riabilitazione ai sensi dell'art. art. 96, comma 8, lettera c), del Codice;
[oppure]
 - la durata della esclusione è pari alla pena principale ed è decorsa la durata della pena principale, ai sensi dell'art. 96, comma 9, del Codice;

A.2) Art. 94, comma 2, del D. lgs. 36/23

[clausole a selezione alternativa]

- che non sussistono, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94 del Codice, cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;

[ovvero]

- che sussistono, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94 del Codice, cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- che sussistono, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94 del Codice, tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

ma che entro la data di stipula della convenzione:

- è stato ammesso al controllo giudiziario, ai sensi dell'articolo 34-bis, commi 6 e 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

A.3) Art. 94, comma 5, lett. a), del D. lgs. 36/23

[clausole a selezione alternativa]

- di non essere destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

[ovvero]

- di essere destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

A.4) Art. 94, comma 5, lett. b), del Codice

[Se pertinente] [clausole a selezione alternativa]

- di avere presentato la certificazione di cui all'art. 17 della Legge n. 68/99, ovvero di aver presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;

[ovvero]

- di non avere presentato la certificazione di cui all'art. 17 della Legge n. 68/99, ovvero di non aver presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;

A.5) Art. 94, comma 6, del Codice

[clausole a selezione alternativa]

- di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'Ente bilaterale/Fondo/Cassa è stabilito;

[ovvero]

- di aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse ma che ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, compresi eventuali interessi o sanzioni oppure che il debito tributario è comunque integralmente estinto, e l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati prima della sottoscrizione della Convenzione e, precisamente, in data _____;

[clausole a selezione alternativa]

- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'Ente Bilaterale/Fondo/Cassa è stabilito;

[e/o, per il caso di conseguimento di D.U.R.C. su certificazione di corrispondenti crediti certi, liquidi ed esigibili verso la Pubblica Amministrazione]

- di essere in possesso del Documento Unico di Regolarità contributiva, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52, come introdotto dalla relativa legge di conversione n. 94 del 6 luglio 2012;

[ovvero]

- di aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ma che ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni oppure che il debito previdenziale è comunque integralmente estinto, e l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati prima della sottoscrizione della Convenzione e, precisamente, in data_____;

[ovvero]

- che l'Ente bilaterale/Fondo/Cassa non è assoggettato all'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali in quanto l'Organizzazione non ha dipendenti percipienti emolumenti e che darà immediata comunicazione, qualora nel corso di esecuzione della Convenzione, proceda all'assunzione di risorse umane.

A.6) Art. 95, comma 1, lett. a), del Codice

[clausole a selezione alternativa]

- di non aver commesso, nei tre anni antecedenti la data di sottoscrizione della Convenzione, gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale, e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;

[ovvero]

- di aver commesso, nei tre anni antecedenti la data di sottoscrizione della Convenzione, le seguenti gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale, e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali_____;

A.7) Art. 95, comma 1, lett. b), del Codice

[clausole a selezione alternativa]

- che la stipula della Convenzione non determina non una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 16, del Codice, non diversamente risolvibile;

[ovvero]

- che la stipula della Convenzione determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 16, del Codice;

ma che:

la stessa è stata o verrà risolta come segue _____;

A.8) Art. 95, comma 1, lett. e), del Codice

[clausole a selezione alternativa]

di non essersi reso colpevole di un grave illecito professionale di cui all'art. 98 del Codice, tale da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità;

[ovvero]

di essersi reso colpevole di un grave illecito professionale di cui all'art. 98 del Codice, tale da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità;

[se pertinente]

che nei propri confronti o limitatamente alle ipotesi di cui all'art. 98, comma 3, lett. g) ed h) del Codice, nei confronti dei soggetti indicati all'art. 94, comma 3, del Codice, nei tre anni antecedenti la data di sottoscrizione della Convenzione, sono stati emessi i seguenti atti o provvedimenti di cui all'art. 98, comma 6 del Codice;

Cognome e nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Carica rivestita	Tipologia di Atto o provvedimento	Data e numero	Soggetto emittente	condotta
		__/__/__					
		__/__/__					
		__/__/__					

A.9) Art. 95, comma 2, del Codice

[clausole a selezione alternativa]

di non aver commesso violazioni gravi, non definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali;

[ovvero]

di aver commesso violazioni gravi, non definitivamente accertate, degli obblighi relativi al

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali ma che ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni oppure che il debito tributario o previdenziale è comunque integralmente estinto, e l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati prima della sottoscrizione della Convenzione e, precisamente, in data _____, oppure nel caso in cui abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

A.10) Art. 96, comma 2, del Codice

[Da compilare qualora l'Ente/Fondo/Cassa si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 94, ad eccezione del comma 6 e 95, ad eccezione del comma 2, del Codice]

[clausole a selezione alternativa]

- di aver adottato le misure di *self cleaning* di seguito descritte (ad es. di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti) comunque atte a dimostrare la propria affidabilità:

- di non aver potuto adottato le misure di *self cleaning* sopra descritte prima della sottoscrizione della convenzione per le seguenti ragioni ma che si impegna ad adottarle e comunicarle tempestivamente:

A.11) Art. 96, comma 13, del Codice

[Da compilare qualora l'Ente/Fondo/Cassa si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 94 e 95, del Codice]

- che è azienda o società sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240 *bis* del Codice penale, o degli articoli 20 e 24 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, in base al seguente provvedimento:

Numero e anno del provvedimento di sequestro o di confisca	Giudice emittente	Natura del provvedimento	Nominativo del custode, o dell'amministratore

/		<input type="checkbox"/> Art. 240- <i>bis</i> del Codice Penale <input type="checkbox"/> Artt. 20 e 24 del D.lgs. 159/11	
---	--	---	--

A.12) Art. 98, comma 3, lett. c) del Codice

[clausole a selezione alternativa]

- di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di una precedente convenzione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;

[ovvero]

- il verificarsi, nei tre anni antecedenti la data di sottoscrizione della Convenzione, delle seguenti fattispecie che potrebbero essere riconducibili all'art. 98, comma 3, lett. c), del Codice, e in particolare:

A.13) Art. 98, comma 3, lett. f) del Codice

[clausole a selezione alternativa]

- di non aver, nei tre anni antecedenti la data di sottoscrizione della Convenzione, omesso denuncia all'autorità giudiziaria quale persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-*bis*.1 del medesimo codice;

[ovvero]

- di aver, nei tre anni antecedenti la data di sottoscrizione della Convenzione, omesso denuncia all'autorità giudiziaria quale persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-*bis*.1 del medesimo codice;

ma che:

- ricorrono i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 ovvero che abbia commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa;

A.14) Art. 98, comma 3, lett. g) del Codice

[clausole a selezione alternativa]

- che nei propri confronti o nei confronti dei soggetti indicati all'art. 94, comma 3, del Codice¹⁰, nei tre anni antecedenti la data di sottoscrizione della Convenzione, non è stata contestata la commissione di taluno dei reati consumati o tentati di cui all'art. 94, comma 1 del Codice;

[ovvero]

- che nei propri confronti o nei confronti dei soggetti indicati all'art. 94, comma 3, del Codice¹¹, nei tre anni antecedenti la data di sottoscrizione della Convenzione, è stata contestata la commissione di taluno dei reati consumati o tentati di cui all'art. 94, comma 1 del Codice;

Cognome e nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Carica rivestita	Tipologia provvedimento	Data e numero	Giudice emittente	Reato
		__/__/__					
		__/__/__					
		__/__/__					

A.15) Art. 98, comma 3, lett. h) del Codice

[clausole a selezione alternativa]

- che nei propri confronti o nei confronti dei soggetti indicati all'art. 94, comma 3, del Codice¹², non è stata contestata o accertata la commissione di taluno dei reati consumati di cui all'art. 98, comma 3, lettera h) del Codice

[ovvero]

- che nei propri confronti o nei confronti dei soggetti indicati all'art. 94, comma 3, del Codice¹³ è stata contestata o accertata la commissione di taluno dei reati consumati di cui all'art. 98, comma 3, lettera h) del Codice:

¹⁰ Per indicazioni relative all'identificazione dei "membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza" e "dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo" si rinvia anche al Comunicato A.N.A.C. del 08 novembre 2017.

¹¹ Per indicazioni relative all'identificazione dei "membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza" e "dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo" si rinvia anche al Comunicato A.N.A.C. del 08 novembre 2017.

¹² Per indicazioni relative all'identificazione dei "membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza" e "dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo" si rinvia anche al Comunicato A.N.A.C. del 08 novembre 2017.

¹³ Per indicazioni relative all'identificazione dei "membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza" e "dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo" si rinvia anche al Comunicato A.N.A.C. del 08 novembre 2017.

Cognome e nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Carica rivestita	Indicare se contestazione o accertamento	Tipologia provvedimento	Data e numero	Giudice emittente	Reato	Durata pena principale	Durata della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la PA
		__/__/__								
		__/__/__								
		__/__/__								

ma che al momento della sottoscrizione della convenzione:

- il reato è stato depenalizzato;
- è intervenuta la riabilitazione;
- nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, questa è dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, settimo comma del Codice penale;
- il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
- la condanna è stata revocata;
- è decorsa la durata della pena accessoria dell'incapacità a contrarre con la pubblica Amministrazione, fissata dal provvedimento di condanna;
- la sentenza di condanna definitiva non ha fissato la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e ricorrono i seguenti presupposti:
 - la pena accessoria è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, settimo comma del Codice penale (art. 96, comma 8, lettera a), del Codice);
[oppure]
 - è intervenuta riabilitazione ai sensi dell'art. 96, comma 8, lettera b), del Codice;
[oppure]
 - è intervenuta riabilitazione ai sensi dell'art. art. 96, comma 8, lettera c), del Codice;
[oppure]
 - la durata della esclusione è pari alla pena principale ed è decorsa la durata della pena principale, ai sensi dell'art. art. 96, comma 9, del Codice;

[Da compilare nel caso in cui il rappresentante legale o uno dei soggetti indicati all'art. 94, comma 3 sia incorso in una o più delle fattispecie di cui all'art. 98 comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del Codice]

[clausole a selezione alternativa]

- di aver adottato le misure di *self cleaning* di seguito descritte (ad es. di aver risarcito o di essersi

impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti) comunque atte a dimostrare la propria affidabilità:

- di non aver potuto adottato le misure di *self cleaning* sopra descritte prima della sottoscrizione della convenzione per le seguenti ragioni ma che si impegna ad adottarle e comunicarle tempestivamente:

B. ULTERIORI INFORMAZIONI RILEVANTI

Il sottoscritto, altresì, dichiara:

1. di aver preso conoscenza del contenuto della Convenzione e di accettarne il contenuto senza riserva alcuna;
2. di non aver posto in essere atti o comportamenti discriminatori debitamente accertati, ai sensi degli artt. 43 e 44, comma 11, del D.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998;
3. di essere edotto dell'obbligo di comunicare immediatamente all'Istituto, la sussistenza di taluno dei provvedimenti di cui ai numeri 1 e 2 della lettera c) del comma 10 dell'articolo 96 del Codice, ovvero la sussistenza di fatti e provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice;
4. di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, del D.lgs. n. 196/2003 e del D.lgs. 101/2018 e con la sottoscrizione della presente dichiarazione espressamente di accettare e prestare il proprio specifico consenso al trattamento dei dati personali, anche acquisiti da terzi detentori che li abbiano messi a disposizione dell'Istituto e di accettare che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
5. che l'Ente/Fondo/Cassa detiene tutte le autorizzazioni amministrative, i nulla osta, le licenze, i pareri ed i permessi, comunque denominati, eventualmente necessari per l'esercizio della propria attività e comunque che l'organismo ha un assetto organizzativo idoneo per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali;
6. che non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001, e di non essere incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;
7. che è a conoscenza che, per le spese relative alla stipulazione della convenzione e ogni altro

onere fiscale correlato si applicherà quanto previsto dalla convenzione, nonché dalla normativa vigente; A tal fine si forniscono i dati per il recapito della fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, comma 916, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

- codice destinatario Sistema di Interscambio (SdI).....
- PEC
- Email

8. che, qualora dopo la stipula della Convenzione si verificano delle cause di esclusione di cui all’art. 94, eccetto il comma 6, del Codice e 95, eccetto comma 2, del medesimo Codice, si impegna tempestivamente ad adottare e comunicare all’Istituto le opportune misure di *self cleaning*;
9. **[se pertinente]** di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
10. di autorizzare espressamente l’INPS ad inviare comunicazioni, ai recapiti indicati in precedenza nella apposita tabella;
11. di autorizzare l’INPS ad effettuare l’accreditamento dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente bilaterale/Fondo/Cassa sul C/C, appositamente aperto presso Banca/ufficio postale indicato nell’allegato n. 2 della presente dichiarazione;

C. IMPORTO/MISURA DELLA CONTRIBUZIONE

In relazione all’obbligo di cui all’articolo 4, comma 2 della Convenzione in oggetto

DICHIARA

che la contribuzione da destinare al finanziamento dell’Ente bilaterale/Fondo/Cassa è determinata come da prospetto che segue:

Riferimento ¹⁴	Tipologia lavoratore ¹⁵	Contribuzione	
		Fissa	Percentuale

¹⁶

¹⁴ Indicare l’articolo del CCNL o la delibera dell’Ente/Fondo/Cassa in cui è stabilita la modalità e misura della contribuzione dovuta all’Ente stesso. Per gli Enti/Fondi/Casse plurisetoriali occorre indicare l’articolo di riferimento in ogni singolo CCNL solo nel caso sia prevista una diversa modalità/misura della contribuzione;

¹⁵ Indicare, solo se rilevante ai fini della determinazione della contribuzione dovuta all’Ente, inquadramento e tipologia di contratto (tempo determinato/indeterminato – full time/part time etc).

¹⁶ E’ possibile inserire un prospetto diverso da quello proposto purchè contenga tutti gli elementi per procedere alla corretta determinazione e verifica della quota di finanziamento dovuta a favore dell’EB

Il dichiarante è a conoscenza ed espressamente accetta, che eventuali versamenti effettuati dalle Aziende in difformità rispetto alla quota di contribuzione qui dichiarata, potranno comportare ritardi e/o sospensioni dell'attività di versamento a favore dell'Ente/Fondo/Cassa sino alla conclusione con esito positivo degli ulteriori controlli di congruità che si renderanno necessari.

[Luogo e Data]_____,_____.

[Firma del legale rappresentante]



Allegato tecnico

Sommario

Introduzione	3
Processo di Business.....	3
Elaborazione	4
Dettaglio dei passi dell'elaborazione settimanale.....	4
Tabelle	4
SSIS entilaterali_incrementale.....	8
Ulteriori attività	8

Introduzione

Il presente documento ha lo scopo di descrivere il processo relativo all'elaborazione dei dati riferibili agli Enti Bilaterali/Fondi/Casse di cui alla presente Convenzione, considerando anche il possibile affidamento dell'attività di fornitura dati a INPS Servizi S.p.A..

Processo di Business


Gli Enti Bilaterali sono enti privati costituiti dai sindacati dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro allo scopo di:

- offrire ai lavoratori prestazioni integrative e assistenziali;
- vigilare sulla sicurezza del lavoro;
- erogare formazione professionale.

nonché ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.

Il servizio di fornitura dati di cui alla presente Convenzione attinge ai flussi informativi provenienti da Uniemens e da F24, che risultano funzionali all'accredito delle somme versate dai datori di lavoro agli Enti bilaterali per la realizzazione delle relative funzioni istituzionali in favore dei singoli lavoratori.

Di seguito la rappresentazione di alto livello del processo:



Elaborazione

L'elaborazione dei dati avviene attraverso due componenti:

1. componente host/db2, che estrae i dati dagli archivi Uniemens e li trasferisce sull'archivio DBVITA01 creato in ambiente DB2 per contenere i dati per gli Enti Bilaterali;
2. componente SSIS su sql Server, che estrae i dati da DB2 e li trasferisce sull'omologo db DBVITA su Sql Server da cui attinge l'Affidatario del Servizio.

Con periodicità settimanale sono prodotti i flussi relativi ai dati F24 ed ai dati Uniemens.

Il programma host EMGSTBIL, eseguito il sabato alle ore 04:00, estrae i dati dall'archivio Uniemens per quanto riguarda le denunce, e da una vista messa a disposizione da Contabilità per gli F24, ed esegue una copia sull'archivio DB2 dedicato (DBVITA01).

A seguire, i dati vengono prelevati da DB2 e copiati su un database SQLSERVER (replica di DBVITA01) tramite il SSIS 'entibilaterali_incrementale', e vengono resi disponibili in lettura all'Affidatario del Servizio che li mette a disposizione degli Enti Bilaterali. Lo stesso SSIS, sulla base delle denunce pervenute, recupera e inserisce/aggiorna i dati di aziende, lavoratori e consulenti prelevandoli dalle rispettive gestioni anagrafiche (AUC, ARCA, Deleghe rispettivamente).

Dettaglio dei passi dell'elaborazione settimanale

Le attività svolte settimanalmente sono le seguenti:

1. Caricamento dei dati dei versamenti F24 (tabella TABPAGF24): in questa fase si leggono le informazioni relative ai pagamenti effettuati dalle aziende tramite F24, partendo dai dati presenti sulla vista (DETBENTB) resa disponibile dall'area contabilità;
2. Caricamento/aggiornamento dei dati delle denunce retributive Uniemens dei lavoratori (tabella TABDENUNCE);
3. Caricamento dei dati anagrafici delle aziende (tabella TABAZIENDE);
4. Caricamento dei dati anagrafici dei lavoratori (tabella TABLAVORATORE);
5. Popolamento/aggiornamento DB SQLServer tramite SSIS.

Tabelle

Le principali viste/tabelle sorgenti dei dati sono:

- DETBENTB: vista dati F24 messa a disposizione dall'area contabilità;
- TBCONVBILATERALE_CO05: dati delle convenzioni bilaterali;
- TANAGAZ: anagrafica delle aziende;
- TBMENSAT: anagrafica dei lavoratori;

Il database DBVITA01 è formato dalle seguenti tabelle:

- TABPILOTA: elenco degli Enti Bilaterali;

- TABDENUNCE: dati delle denunce con evidenza delle quote a favore degli enti bilaterali;
- TABPAGF24: dati degli F24;
- TABAZIENDE: anagrafica delle aziende;
- TABLAVORATORE: anagrafica dei lavoratori;

- Le informazioni condivise con l’Affidatario del Servizio sono di seguito riportate

TABDENUNCE	
DATO	DESCRIZIONE
CFLAVORATORE	CODICE FISCALE LAVORATORE DIPENDENTE
ANNO_EMENS	ANNO DENUNCIA
MESE_EMENS	MESE DENUNCIA
MATRICOLA	MATRICOLA AZIENDA
QUALIF1	1 QUALIFICA INQUADRAMENTO
QUALIF2	2 QUALIFICA INQUADRAMENTO
QUALIF3	3 QUALIFICA INQUADRAMENTO
TIPCONTRI	TIPO CONTRIBUZIONE
TIPOLAV	TIPO LAVORATORE
PERIODO_RIF	PERIODO DI RIFERIMENTO - ENTI BILATERALI
CAUSALE	CAUSALE DEL VERSAMENTO
IDTRASSMISS	ID TRASMISSIONE
IMPORTO	IMPORTO - ENTI BILATERALI
GGASSUNZ	GIORNO DI ASSUNZIONE (se presente nella competenza inviata)
GGCESSAZ	GIORNO DI CESSAZIONE (se presente nella competenza inviata)
DELETED	FLAG DI CANCELLAZIONE
TSINSERIM	TIMESTAMP DI INSERIMENTO
TSDELETE	TIMESTAMP DI CANCELLAZIONE
CODCONTRA	CODICE CONTRATTO / CNEL DEL LAVORATORE
DATARICEZ	DATA RICEZIONE DENUNCIA
TPASSUNZ	TIPO ASSUNZIONE (se presente nella competenza inviata)
TPCESSAZ	TIPO CESSAZIONE (se presente nella competenza inviata)
CODCOMUNE	CODICE COMUNE
IMPONIBILE	IMPONIBILE
GGRETRIB	GIORNI RETRIBUITI
ORE_RETRIBUITE	ORE RETRIBUITE
INTERMEDIARIO_TRASM	SE TRASMESSA DA INTERMEDIARIO (SI NO)
TSINSERIM_SYS	TIMESTAMP DI INSERIMENTO
UNITAPRODUTTIVA	PROGRESSIVO NUMERICO RIFERITO ALL'UNITA' PRODUTTIVA
QUALPROF	COFICA DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE DEL LAVORATORE
ORARIOCONTRATTUALE	NUMERO ORE SETTIMANALI PREVISTE DAL CONTRATTO DI LAVORO
NUMMENSILITA	NUMERO DELLE MENSILITA' CORRISPOSTE AL LAVORATORE
PERCPARTTIME	PERCENTUALE DI PART-TIME PREVISTA NEL CONTRATTO DI LAVORO
PERCPARTTIMESE	PERCENTUALE DI PART-TIME LAVORATA NEL MESE

TABPAGF24	
DATO	DESCRIZIONE
MAT_INPS	MATRICOLA INPS
PRG_ELA_FLU	PROGRESSIVO RIPARTO
PROGR	PROGRESSIVO
PERIODO_RIFD	PERIODO RIFERIMENTO DA
PERIODO_RIFA	PERIODO RIFERIMENTO A
DTA_RIP_FLU	DATA RIPARTO
DTA_BONIFICO	DATA BONIFICO
DTA_VERSAMENTO	DATA VERSAMENTO
COD_FIS	CODICE FISCALE
IMP_PAGATO	IMPORTO PAGATO
CODCAUSALE	CAUSALE DEL VERSAMENTO
CDSEDE	CODICE SEDE
CDSEDEDICH	CODICE SEDE ORIGINALE
TSINSERIM	TIMESTAMP INSERIMENTO
TIP_MOD_PAGF24	TIPO MODELLO PAGAMENTO f24
TSINSERIM_SYS	TIMESTAMP DI INSERIMENTO
EB24_MATR_17	MATRICOLA AZIENDE AGRICOLE
NOM_FLU	NOME FLUSSO
PROG_DEI	PROGRESSIVO DELEGA
PROGR	PROGRESSIVO RIGA
ESITO	ESITO VALUTAZIONE FROZEN
DataESITO	DATA ESITO VALUTAZIONE

TABAZIENDE	
DATO	DESCRIZIONE
AZMATRICOLA	MATRICOLA AZIENDA
AZCLAS	CLASSIFICAZIONE AZIENDA
AZDENAZI	DENOMINAZIONE AZIENDA
AZATTECO	ATTIVITA ECONOMICA
AZPRSTRA	PREFISSO INDIRIZZO
AZNOMVIA	NOME DELLA VIA
AZNUMCIV	NUMERO CIVICO
AZCAP	CAP
AZCOMUNE	COMUNE RESIDENZA
AZSIGPRO	SIGLA PROVINCIA
AZPRETEL	PREFISSO TELEFONICO PRIMO
AZNUMTEL	NUMERO TELEFONICO PRIMO
AZPRETE2	PREFISSO TELEFONICO SECONDO
AZNUMTE2	NUMERO TELEFONICO SECONDO
AZPREFAX	PREFISSO TELEFONICO FAX
AZNUMFAX	NUMERO TELEFONICO FAX
AZCODFIS	CODICE FISCALE AZIENDA
AZPARIVA	PARTITA IVA AZIENDA
AZISTAT	CODICE ISTAT

AZCSC	CSC
AZMAIL	INDIRIZZO E MAIL
AZCDSEDE	CODICE SEDE DI COMPETENZA
TSINSERIM	TIMESTAMP DI INSERIMENTO
TSUPDATE	TIMESTAMP DI VARIAZIONE
AZCESAZI	DATA CESSAZIONE
AZTIPCES	TIPO CESSAZIONE
AZCODATEC07	CODICE ATECO
AZPEC	PEC

TABLAVORATORE	
DATO	DESCRIZIONE
CF	CODICE FISCALE LAVORATORE
COGNOME	COGNOME
NOME	NOME
DTNASCITA	DATA DI NASCITA
INDIRIZZO	INDIRIZZO
CAP	CAP
LOCALITA	LOCALITA DI RESIDENZA
PROVINCIA	SIGLA PROVINCIA
DAAGGIORNARE	FLAG DATI COMPLETI
TSINSERIM	TIMESTAMP DI INSERIMENTO
TSUPDATE	TIMESTAMP DI VARIAZIONE

SSIS entibilaterali_incrementale

Il SSIS 'entibilaterali_incrementale' (su ssis2017), eseguito settimanalmente il lunedì mattina, si occupa di trasferire i dati da db2 (DBVITA01) a sqlserver (DBVITA, server sqlinps67\sqlinps67).

L'elaborazione prevede:

- copia diretta da db2 a sqlserver dei dati delle denunce dei lavoratori e dei dati relativi a versamenti in favore degli enti bilaterali e dettagli sui pagamenti f24 effettuati.
- copia diretta da db2 a sqlserver dei dati anagrafici dei nuovi lavoratori.
- aggiornamento dei dati anagrafici delle aziende e dei consulenti direttamente alla fonte, su db sqlserver (fonte AUC e Deleghe rispettivamente)

Ulteriori attività

Per effettuare l'aggiornamento dei dati anagrafici dei lavoratori si procede partendo da una richiesta da parte dell'Affidatario del Servizio ed in maniera puntuale o massiva, sulla base dei codici fiscali forniti, si attiva un processo di scarico dei dati di interesse direttamente da Arca e l'aggiornamento degli archivi db2, che vengono successivamente ribaltati verso l'Affidatario del Servizio con il SISS schedulato settimanalmente.

Nel dettaglio il processo prevede seguenti passi:

1. accesso all'applicazione EMARCA (<http://intranet.inps.it/App01/SunAm/EMARCA/>)
2. upload file dei codici fiscali formattato secondo il formato

;cf1

;cf2

;cf3

...

3. lancio della procedura DECFINDX per il trasferimento dei codici fiscali su tabella di lavoro;
4. lancio del programma host U18LIB.JOB.DB2PN(ARAQMI01) per il recupero dei dati aggiornati da ARCA;
5. lancio del programma UNIEMENS.SUB.UTILSALA(ARAQEMV1) per il trasferimento dei dati aggiornati su tabella di appoggio nel dominio Enti Bilaterali;
6. lancio del programma UNIEMENS.SUB.ENTIBIL(UEEBLARC) per l'aggiornamento dell'anagrafica dei lavoratori.